



Ripartizione Risorse Umane e Comunicazione  
Dirigente: dott.ssa Alessia Ricciardi  
Ufficio Formazione, Relazioni Sindacali e Gestione Presenze P.T.A.  
Capo dell'Ufficio: Margherita Zeno  
ufficio.presenze@uniparthenope.it  
direzione.generale@pec.uniparthenope.it

Ai Direttori dei Dipartimenti  
Ai Dirigenti  
Al Direttore della Biblioteca Centrale  
Ai Capi degli Uffici Amministrativi  
Ai Segretari dei Dipartimenti  
A tutto il Personale Tecnico ed Amministrativo  
Alle OO.SS e alle R.S.U  
LORO SEDI

Prot. n. 25339 del 24/03/2020

Trasmissione tramite sistema protocollo TITULUS

OGGETTO: Decreto Legge 17 marzo 2020, n. 18 recante misure di potenziamento del servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per le famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19- Articoli n. 24 e 25..

Come è noto, il 17 marzo 2020 è entrato in vigore il Decreto Legge n. 18, recante misure di potenziamento del servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per le famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19.

Il suddetto Decreto prevede, tra l'altro, l'estensione della durata dei permessi retribuiti ex art. 33, legge 5 febbraio 1992, n. 104 e l'introduzione di congedo ed indennità per i lavoratori dipendenti del settore pubblico per emergenza COVID – 19.

Precisamente:

- **Estensione durata permessi retribuiti ex art. 33, legge 5 febbraio 1992, n. 104 (art. 24)**

Viste le delucidazioni fornite dall'Ufficio per le politiche in favore delle persone con disabilità della Presidenza del Consiglio dei Ministri, attualmente pubblicate sul sito web istituzionale, si comunica quanto segue.



Hanno diritto all'incremento previsto dall'articolo 24, c. 1 del D.L. n. 18 del 17.03.2020 i lavoratori dipendenti pubblici che assistono una persona con disabilità grave (art. 33, comma 3, legge 104/1992); ed i lavoratori dipendenti pubblici a cui è riconosciuta una disabilità grave che hanno già diritto alternativamente al permesso orario o giornaliero (art. 33, comma 6, legge 104/1992).

Nei mesi di marzo ed aprile corrente anno, i predetti giorni di permesso retribuito, sono estesi a complessivi giorni n. 18 per il personale che lavora in regime di tempo pieno (n.3 per il mese di marzo 2020 + n.3 per il mese di aprile 2020 + ulteriori 12 giorni complessivi per i mesi di marzo e aprile 2020).

Questi giorni, possono essere anche frazionabili in ore e possono essere utilizzati consecutivamente nello stesso mese. I giorni di permesso di marzo 2020 non devono essere necessariamente fruiti entro il termine del 31 marzo 2020, ma possono essere utilizzati anche ad aprile 2020. I dipendenti che hanno diritto ai permessi in argomento possono scegliere come distribuire i 18 giorni nei mesi di marzo ed aprile

Per coloro che hanno diritto ai giorni di permesso l.104/92 per più di un familiare, è possibile cumulare anche le relative estensioni, esempio: chi prima aveva diritto a 6 giorni di permesso totali al mese per due familiari, adesso ha diritto a 36 giorni da poter utilizzare fra marzo e aprile 2020 (n.6 gg. per il mese di marzo + n.6 gg. per il mese di aprile + 24 giorni aggiuntivi).

Per completezza, si indica di seguito il link del sito istituzionale dell' Ufficio per le politiche in favore delle persone con disabilità della Presidenza del Consiglio dei Ministri, dove sono riportate le domande frequenti sulle misure per le persone con disabilità: <http://disabilita.governo.it/it/notizie/nuovo-coronavirus-domande-frequenti-sulle-misure-per-le-persone-con-disabilita/>



Al fine di contemperare le esigenze organizzative, con quelle dei dipendenti già autorizzati a fruire dei permessi 1.104/92 così rideterminati, i lavoratori che intendono fruirne sono tenuti ad anticipare all'ufficio Formazione, Relazioni Sindacali e Gestione Presenze P.T.A, il calendario dei giorni che s'intende utilizzare a tal titolo.

Tale comunicazione dovrà essere anticipata esclusivamente tramite l'indirizzo di posta elettronica ufficio.presenze@uniparthenope.it, includendo tra i destinatari anche l'indirizzo di posta elettronica del responsabile di struttura.

Il cronoprogramma mensile dei permessi 1.104 - già in uso e pubblicato sul sito istituzionale dell'Ateneo, nella sezione modulistica - compilato e sottoscritto sia dal richiedente, sia dal responsabile della struttura, sarà trasmesso all'ufficio competente appena possibile.

Fino al 30 aprile ai lavoratori dipendenti pubblici e privati in possesso del riconoscimento di disabilità con connotazione di gravità ai sensi dell'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n.104, nonché ai lavoratori in possesso di certificazione rilasciata dai competenti organi medico legali, attestante una condizione di rischio derivante da immunodepressione o da esiti da patologie oncologiche o dallo svolgimento di relative terapie salvavita, ai sensi dell'articolo 3, comma 1, della medesima legge n. 104 del 1992, il periodo di assenza dal servizio prescritto dalle competenti autorità sanitarie, è equiparato al ricovero ospedaliero di cui all'articolo 19, comma 1, del decreto legge 2 marzo 2020, n.9. Si ricorda, inoltre, che fino alla data del 30 aprile 2020, i lavoratori dipendenti disabili nelle condizioni di cui all'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n.104 o che abbiano nel proprio nucleo familiare una persona con disabilità nelle condizioni di cui all'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, hanno diritto a svolgere la prestazione di lavoro in modalità agile ai sensi



dagli articoli da 18 a 23 della legge 22 maggio 2017, n. 81, a condizione che tale modalità sia compatibile con le caratteristiche della prestazione.

• **Congedo e indennità per i lavoratori dipendenti del settore pubblico (art. 25);**

È stato introdotto un congedo straordinario, continuativo o frazionato, di massimo 15 giorni complessivi fruibili, in modalità alternativa, da uno solo dei genitori per nucleo familiare, per periodi che decorrono dal 5 marzo al 3 aprile 2020 e per il quale è riconosciuta un'indennità pari al 50 per cento della retribuzione e la contribuzione figurativa.

Ne hanno diritto:

- Genitori con figli che hanno fino a 12 anni di età: per il congedo è riconosciuta un'indennità pari al 50 per cento della retribuzione e la contribuzione figurativa.
- Genitori di figli con handicap in situazione di gravità senza limiti di età, purché iscritti a scuole di ogni ordine grado o ospitati in centri diurni a carattere assistenziale.

È stato introdotto un ulteriore congedo straordinario, fruibile in modalità alternativa, per i genitori lavoratori con figli di età compresa tra i 12 e i 16 anni, per il periodo di sospensione dei servizi educativi per l'infanzia e delle attività didattiche nelle scuole di ogni ordine e grado, senza corresponsione di indennità né riconoscimento di contribuzione figurativa, con divieto di licenziamento e diritto alla conservazione del posto di lavoro

Come specificato dal messaggio n. 1281 del 20.03.2020 dell'Istituto Nazionale di Previdenza Sociale:

- le seguenti disposizioni si applicano anche per i figli adottivi, nonché nei casi di affidamento e collocamento temporaneo di minori;

Il predetto congedo non è fruibile:



- se l'altro genitore è disoccupato o non lavoratore o con strumenti di sostegno al reddito e
- se è stato richiesto il bonus alternativo per i servizi di baby-sitting.

È possibile cumulare:

- nell'arco dello stesso mese il congedo COVID-19 con i giorni di permesso retribuito per legge 104 così come estesi dal decreto Cura Italia (6 + 12 per marzo e aprile);
- nell'arco dello stesso mese il congedo COVID-19 con il prolungamento del congedo parentale per figli con disabilità grave.

La scrivente amministrazione universitaria ha predisposto l'allegato modulo, in attuazione dell'art. 25 del D.L. n. 18/2020, che il personale tecnico-amministrativo interessato avrà cura di trasmettere, completo di ogni sua parte, all'ufficio Formazione, Relazioni sindacali e Gestione presenze p.t.a. appena possibile.

Il personale interessato è tenuto ad anticipare ad UFPTA, il calendario dei giorni che s'intende utilizzare a tal titolo. Tale comunicazione dovrà essere anticipata esclusivamente tramite l'indirizzo di posta elettronica ufficio.presenze@uniparthenope.it, includendo tra i destinatari anche l'indirizzo di posta elettronica del responsabile di struttura.

Si specifica, inoltre, che gli eventuali periodi di congedo parentale di cui agli articoli 32 e 33 del decreto legislativo 26 marzo 2001, n.151, fruiti dai genitori durante il periodo di sospensione, ovverosia dal 5 marzo al 3 aprile 2020, saranno convertiti d'ufficio da questa Università nel congedo straordinario Covid – 19 , con diritto all'indennità pari al 50% e non saranno computati né indennizzati a titolo di congedo parentale.



La scrivente Università, si riserva comunque la facoltà di integrare le presenti indicazioni in considerazione dei provvedimenti normativi e divulgativi di eventuale, prossima emanazione.

**F.TO IL DIRETTORE GENERALE**  
(Dott. Mauro ROCCO)

